

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

2.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MATARRESE, BOTTA, GIGLIA, BORRI, MEROLLI, ROCELLI, PORCELLANA, LICHERI, DE CINQUE, USELLINI e COSTAMAGNA: Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica (600)	5
PRESIDENTE	5, 6, 7
DE CARO	6
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6, 7
ROCELLI, <i>Relatore</i>	5
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice (716)	7
PRESIDENTE	7, 9, 10
ASCARI RACCAGNI, <i>Relatore</i>	9
BOTTA	8
CIUFFINI	9, 10
FORMICA	7, 8
GIGLIA	9
ROSSINO	7
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	8
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	10

La seduta comincia alle 10,10.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Matarrese, Botta, Giglia, Borri, Merolli, Rocelli, Porcellana, Licheri, De Cinque, Usellini e Costamagna: Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica (600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Matarrese ed altri: « Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 4092, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica ».

L'onorevole Rocelli ha facoltà di svolgere la relazione.

ROCELLI, *Relatore*. Nel rimettermi alla relazione già svolta nella sede referente, vorrei proporre una modifica all'articolo unico che compone questa proposta di legge, che stabilisca che i fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possano essere

erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati entro il 30 aprile 1977.

Questa nuova formulazione dell'articolo unico consentirebbe a tutti quegli istituti che hanno avuto assegnata una localizzazione da parte della regione, di poter contare sullo sfruttamento del finanziamento consentito. Con questo provvedimento, inoltre, si rimetterebbero in circolazione circa 60 miliardi di lire e si darebbe la possibilità di un ulteriore sfruttamento del finanziamento a quegli istituti che, alla data dell'emanazione della legge n. 492, non erano in possesso di alcuni strumenti urbanistici che ora invece hanno.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del provvedimento, che si inserisce positivamente nel campo della riforma edilizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE CARO. Il gruppo comunista è favorevole a questo provvedimento in quanto con la nuova formulazione preannunciata dal relatore sono specificati i principi operativi e normativi dell'articolo unico con quelli precedentemente affermati in materia. Si tratta infatti di sbloccare alcuni finanziamenti che riguardano le zone meridionali, che si sono trovate per vari motivi in difficoltà.

Questi sono i motivi per cui il gruppo comunista ribadisce la sua adesione alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Condivido gli scopi che si prefigge la proposta di legge. Per quanto riguarda la modificazione della data, mi rimetto alla Commissione, non senza far osservare, in relazione al dibattito in corso su tutta la materia edilizia, che forse a certi criteri di programmazione più rigorosa era maggiormente coerente il testo originario, che penalizzava quegli istituti e quelle regioni che avevano eluso le condizioni dell'intervento anticongiunturale dell'agosto-ottobre dello scorso anno, presentandosi come dotati di terreni e di licenze edilizie che invece non avevano.

È questa una sottolineatura che credo opportuno fare proprio in funzione del di-

battito che dovrà essere ripreso sui criteri di programmazione e sulla esigenza che a questa si arrivi. Il programma approvato dal Consiglio dei ministri garantisce alle regioni che non mancherà un momento di verifica che eviti per il futuro provvedimenti di questo tipo, i quali sono anche una presa d'atto di una situazione anomala che si è creata — fatto salvo naturalmente il caso delle regioni che hanno operato correttamente — e con i quali in sostanza si vengono a sanare operazioni che certamente erano al di fuori del quadro politico e congiunturale del provvedimento preso lo scorso anno.

Per le ragioni espresse, a nome del Governo accetto che si estendano quegli interventi che erano in via di esecuzione e per i quali esisteva una ragione sostanziale di operatività dei cantieri. Si tratta, del resto, dell'intervento per il « Laurentino » di Roma.

Richiamando l'attenzione della Commissione — per quell'esigenza di coerenza che deve esistere tra programmazione generale e suoi organi e gestione dei programmi e localizzazione regionale — su questo provvedimento, la invito a dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, i finanziamenti di cui allo stesso comma possono essere destinati anche ai programmi corredati di progetti non in possesso dei requisiti previsti, purché i lavori risultino appaltati anteriormente al 30 giugno 1976.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo unico con il seguente:

I fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati entro il 30 aprile 1977 ».

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice (716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed è stata aperta la discussione sulle linee generali.

ROSSINO. La richiesta del gruppo comunista, formulata nella seduta di ieri, di giungere alla nomina di un Comitato ristretto era motivata dal fatto che questo provvedimento, pur apparendo una « leggina », ha in sostanza una notevole importanza. Pensiamo che si debba tenere conto del parere espresso dalla Commissione industria soprattutto per quanto riguarda la definizione del piano plurimo; pertanto, a nostro avviso, se non si vuole rinviare la discussione al mercoledì della prossima settimana per consentire una pausa di riflessione, è necessario giungere oggi all'approvazione di un articolo aggiuntivo in cui venga fissato un limite preciso, al fine di garantire meglio l'autorizzazione all'uso di queste acque.

Già ieri abbiamo sottolineato la validità di questo disegno di legge, tendente ad elevare la potenza media a 3 mila chilowatt al fine di rispondere alle esigenze di alcune piccole e medie industrie, soprattutto del settore cartario, situate nelle regioni settentrionali; tuttavia vogliamo oggi ribadire la necessità che sia garantita al potere pubblico la possibilità di ulteriori controlli. In questo senso presenteremo un articolo ag-

giuntivo per stabilire un termine di cinque anni alla durata delle concessioni.

FORMICA. Essendo membro della Commissione industria, vorrei innanzi tutto precisare che in sede di parere presso la nostra Commissione vi è stato un ampio approfondimento del disegno di legge ora in discussione, in rapporto anche alle implicazioni che questo provvedimento comporta per la disciplina delle concessioni e della conferma delle stesse, ai sensi del regio decreto n. 1775 del 1933.

Come è sottolineato nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge e come si evince dall'articolo 22 del citato decreto del 1933, la durata delle concessioni temporanee scadrà il 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e il 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso, restando però — ai sensi dell'articolo 28 — al concessionario la possibilità di vedersi rinnovata la concessione, qualora non ostino superiori ragioni di pubblico interesse. Anche per le piccole derivazioni, rinviando l'articolo 30 all'articolo 28, è previsto — come per le grandi derivazioni — un rinnovo pressoché automatico.

Sono andato a rivedere una vecchia pubblicazione ufficiale ed ho appreso che queste derivazioni sono situate principalmente nelle tre regioni più ricche d'acqua d'Italia e costituiscono per il Veneto il 78 per cento, per la Lombardia il 74 per cento e per il Piemonte l'82 per cento. Proprio in questi anni è emersa la necessità di un uso plurimo delle acque e, quindi, della redazione, da parte delle regioni, di un piano razionale di utilizzazione delle risorse idriche, anche ai fini della irrigazione e della prevenzione dalle alluvioni. È evidente che con l'attuale disciplina le regioni possono intervenire nella regolamentazione delle acque solo allo scadere della concessione; ma poiché questo termine è fissato per il prossimo mese, in pratica le regioni, subentrando poi il rinnovo automatico, se non hanno già preparato un piano per l'uso plurimo delle acque, sono impediti dal disciplinare tale settore.

Sono questi i motivi per cui il gruppo comunista ritiene necessario introdurre un articolo aggiuntivo che preveda la possibilità, da parte delle regioni, di non dare concessioni superiori ai cinque anni. Trascorso tale limite, o la regione ha predisposto un piano plurimo delle acque, op-

pure la concessione s'intende rinnovata secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa. La proposta che facciamo deriva sia dall'esigenza di evitare gli effetti che possono essere causati da un rinnovo automatico delle concessioni, sia da quella di incoraggiare le regioni a preparare un piano per l'uso plurimo delle acque.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei che capissimo tutti qual è l'oggetto della odierna discussione. La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge proprio perché la nuova classificazione trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici alle regioni la piena competenza in materia. Se vi è un problema di pubblico interesse esso può essere risolto, allo stesso modo, dalla regione.

Le preoccupazioni che sono state espresse da alcuni membri della Commissione sono una conseguenza indiretta di questa nuova classificazione; tuttavia esse sono secondarie rispetto all'oggetto del disegno di legge. È chiaro che se queste derivazioni di acque pubbliche per forza motrice non venissero classificate come piccole derivazioni, passerebbero di diritto all'ENEL alla data del 31 gennaio 1977.

FORMICA. Non lo metto in dubbio.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pertanto dobbiamo evitare sia che esse passino all'ENEL — che non le vuole — sia che esse decadano e non possano essere più utilizzate nemmeno da chi le utilizza attualmente. Classificandole noi le rendiamo rinnovabili, al contrario delle grandi derivazioni, che non sono rinnovabili in coerenza con il principio della nazionalizzazione.

Il provvedimento dunque ha due conseguenze: la rinnovabilità delle piccole derivazioni ed il passaggio alle regioni del controllo su di esse.

Per quanto riguarda i termini delle concessioni idroelettriche, essi sono contenuti nel testo unico sulle acque. Spetta poi alle regioni decidere se ridurre o no le concessioni.

Torno a ripetere quanto ho già detto all'onorevole Citaristi, cioè che le esigenze che sono state espresse in questa sede circa i poteri delle regioni in materia di acque pubbliche sono pienamente soddisfatte dal provvedimento in discussione.

FORMICA. Desidero precisare che, nel momento in cui avviene il rinnovo della concessione, alla regione non è più consentito revocare la concessione stessa se non ostino ragioni di pubblico interesse. La proposta che ho avanzato serve, dunque, a consentire alle regioni, nel periodo che precede la scadenza — che è inferiore a quello, previsto dalla legge, di trent'anni — di preparare piani plurimi delle acque.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel momento in cui una regione approva un piano plurimo delle acque, essa concretizza quel nuovo criterio di concessione delle acque che è la ragione per...

FORMICA. Ma inserire questo concetto nella legge significa dare alle regioni un incoraggiamento ad emanare provvedimenti...

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vedo che cosa c'entri le regioni. Non stiamo discutendo del piano delle acque. Le regioni hanno pieni poteri in materia di acque.

FORMICA. Ma qui vi è una materia precisa, quella delle derivazioni, che è disciplinata dal testo unico sulle derivazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Tale testo unico è molto preciso a proposito della scadenza delle concessioni.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Alla data del 31 gennaio 1977 passeranno alle regioni i poteri, in materia di acque pubbliche, che oggi appartengono al Ministero dei lavori pubblici. Se le regioni vorranno negare alcune concessioni potranno farlo. Noi adesso stabiliamo soltanto una classificazione delle derivazioni. Il discorso sull'opportunità che le regioni siano stimolate ad elaborare i piani plurimi delle acque va fatto in altra sede. Non vedo come esso possa essere affrontato in questo momento.

BOTTA. Il rappresentante del Governo ha detto che il limite di potenza nominale media è oggi di 220 chilowatt. Con questo provvedimento tale limite viene elevato fino a 3 mila chilowatt. Credo che non vi sia nulla da aggiungere a quanto è contenuto nel disegno di legge, se davvero si vuol dare la possibilità agli autoproduttori inte-

rossati — che sono poi soprattutto aziende cartiere e tessili — di potenziare ed ammodernare queste piccole centrali idroelettriche.

CIUFFINI. La questione sollevata dai deputati della Commissione industria che sono intervenuti in questa discussione è sicuramente periferica, ma non è del tutto irrilevante. Essa riguarda soprattutto i tempi, perché entro i prossimi due anni scadranno tutte le concessioni relative alle piccole derivazioni; cosicché avremo delle derivazioni che oggi sono considerate grandi ma che allora saranno considerate piccole e che potrebbero essere assentite, ad esempio, per un periodo trentennale.

GIGLIA. La mia preoccupazione è che questo sia un caso di passaggio totale di competenze dal Ministero dei lavori pubblici alle regioni. È evidente, però, che non possiamo creare situazioni artificiali e stimolanti le quali mutino il quadro originario, che deve rimanere quello della pubblica utilità anche per le regioni.

Guai se, attraverso l'introduzione in questo provvedimento di una nuova data, dovessimo essere costretti a ricominciare tutto da capo in un momento come quello attuale ed in un settore così delicato!

Pertanto, le regioni devono sapere di avere una loro competenza, ma nel quadro della pubblica utilità. Elaborino pure, le regioni, i loro piani plurimi delle acque, ma non stimolate dall'indicazione da parte nostra di una data o di una scadenza, che potrebbe riaprire tutto il discorso su questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. Il gruppo repubblicano è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge anche perché, se fissassimo un termine di due anni, metteremmo in difficoltà gli autoproduttori che non hanno fatto lavori di ripristino degli impianti perché la scadenza era imminente. Mi sembra che occorra dare un po' di certezza, perché molti autoproduttori aspettano l'approvazione di questo disegno di legge per modificare gli impianti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il limite di 220 Kw. di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.

(È approvato).

ART. 2.

Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw. e fino a 3.000 Kw., già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le « piccole » derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel Regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13.

(È approvato).

ART. 3.

Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanon in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'articolo 13, commi primo, secondo e

terzo, e dell'articolo 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(È approvato).

Gli onorevoli Rossino, Formica e Ciuffini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Le concessioni assentite dalle regioni ai sensi della presente legge non potranno avere durata superiore a cinque anni. Trascorso tale termine, potranno essere rinnovate nel quadro del riordino di tutte le piccole derivazioni ».

Le ricordo, onorevole Rossino, che se ella insistesse per la votazione di questo articolo aggiuntivo ed esso fosse approvato in linea di principio, dovremmo rinviare la seduta per consentire alla I Commissione affari costituzionali di esprimersi sul medesimo, trattandosi di materia di competenza di tale Commissione.

CIUFFINI. Sulla base delle argomentazioni già svolte e pur mantenendo un atteggiamento alquanto critico su questa materia, condividiamo i motivi che spingono all'utilizzo delle risorse idriche e giudichiamo più importante l'approvazione immediata del provvedimento. Ritiriamo, pertanto, l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto subito.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Matarrese ed altri:
« Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica » (600):

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 28

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Ascari Raccagni, Bozzi, Botta, Castaldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi, De Cinque, Fornasari, Giglia, Licheri, Massari, Matta, Matarrese, Merolli, Peggio, Pellizzari, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Trezzini.

Disegno di legge: « Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice » (716).

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 28

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Ascari Raccagni, Bozzi, Botta, Castaldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi, De Cinque, Fornasari, Giglia, Licheri, Massari, Matta, Matarrese, Merolli, Peggio, Pellizzari, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Trezzini.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO